

REGIO DECRETO 23 OTTOBRE 1925 N. 2537 (STRALCIO) (*)

(G.U. 15.2.1926, N. 37)

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE
PROFESSIONI DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO**

Capo 1

DELL'ALBO

Art. 1.

In ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e l'ordine degli architetti, aventi sede nel comune capoluogo.

Art. 3.

L'albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed il nome, la paternità (1), la residenza. L'iscrizione nell'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate la data e la natura

del titolo che abilita all'esercizio della professione con eventuale indicazione.

Chi si trova nell'albo deve comunicare al consiglio dell'ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale

cambiamento di residenza.

Art. 4.

Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere

e di quella per architetto, ai sensi del Regio decreto 31-12-1923, n. 2909 (2) salve le disposizioni dell'art.

60 del presente regolamento.

Potranno essere iscritti nell'albo a termine dell'art. 3, capoverso, della legge 24-6-1923, n. 1395, anche gli

ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione ai sensi del

Regio decreto 6-9-1902, n. 485 (3).

Art. 5.

Per esercitare in tutto il territorio della Repubblica le professioni di ingegnere e architetto è necessario avere

superato l'esame di Stato, a norma del Regio decreto 31-12-1923, n. 2909 (4) ferme restando le disposizioni

transitorie della legge 24-6-1923, n. 1395, e del presente regolamento.

Soltanto però agli iscritti nell'albo possono conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all'art. 4 della detta legge

24-6-1923, n. 1395, salva in ogni caso l'eccezione preveduta nel capoverso ultimo dello stesso art. 4 e nell'art.

56 del presente regolamento.

Art. 6.

Non si può essere iscritti nell'albo se non in seguito a domanda firmata dal richiedente.

Art. 7.

La domanda di iscrizione nell'albo deve essere presentata alla presidenza dell'ordine, redatta in carta da bollo

(5) e munita dei seguenti documenti:

certificato di nascita;

certificato di cittadinanza italiana, o il certificato dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

certificato di residenza;

certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

certificato di aver conseguito l'approvazione nell'esame di Stato, ai sensi dell'art. 4, prima parte, del presente

regolamento e salve le disposizioni del successivo art. 60;

dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandato l'iscrizione altro albo d'ingegnere o di architetto;

[2] Non può essere iscritto nell'albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero

sia incorso in alcune delle condanne di cui all'art. 28, prima parte, della legge 8-6-1874, n. 1938 sull'esercizio

della professione di avvocato e procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termine del codice di procedura penale.

Art. 8.

[1] Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il consiglio dell'ordine deve deliberare sulla domanda d'iscrizione nell'albo.

[2] La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all'uopo delegato dal presidente.

Art. 9.

[1] La deliberazione di cui all'art. 8 è notificata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nello stesso termine è data comunicazione con lettera ufficiale al Procuratore della Repubblica.

Art. 10.

[1] Contro la deliberazione del consiglio dell'ordine l'interessato ha diritto di ricorrere al Consiglio nazionale entro un mese dalla notificazione.

[2] Entro il medesimo termine può ricorrere anche il Procuratore della Repubblica presso il tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamenti.

Art. 18.

[1] Le spese per il funzionamento del consiglio nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti.

[2] L'ammontare delle spese viene determinato dal consiglio nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari consigli dell'ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun consiglio dell'ordine.

[3] I consigli dell'ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

Art. 19

[1] Il consiglio nazionale stabilirà con il proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.

Art. 20

[1] La cancellazione dall'albo oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunciata dal consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione.

Art. 21.

[1] Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare in conformità del precedente art. 10.

[2] Cessate le cause che hanno motivato la cancellazione dall'albo, l'interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità al suindicato art. 10.

Art. 22.

[1] Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli precedenti, il consiglio dell'ordine, nel mese di gennaio di ogni anno provvederà alla revisione dell'albo, portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati saranno comunicati agli interessati i quali avranno diritto di reclamo in conformità del precedente art. 10.

Art. 23.

[1] L'albo, stampato a cura e spese dell'ordine, è inviato alla Corte di Appello, ai tribunali, alle preture, alla

Prefettura ed alle camere di commercio, aventi sede nel distretto dell'ordine. Sarà pure rimesso ai Ministri di Grazia e Giustizia, dell'Interno, dei Lavori Pubblici e dell'Istruzione, nonché al consiglio nazionale ed agli altri consigli dell'ordine.

[2] Potrà, inoltre, essere trasmesso a quegli enti pubblici e privati che il consiglio reputerà opportuno e dietro

pagamento, dovrà esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.

[3] Agli uffici ed enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l'albo, a termini del presente articolo,

saranno pure comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall'albo.

Art. 24.

[1] Non può far parte che di un solo ordine di ingegneri o di architetti.

[2] Chi si trova iscritto nell'ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento della iscrizione in quello di

un'altra, presentando domanda corredata dai documenti stabiliti dall'art. 7 e da un certificato rilasciato dal

Presidente dell'ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:

la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;

che l'istante è in regola col pagamento del contributo di cui all'art. 37, ed eventualmente, di quello stabilito

a norma dell'art. 18.

[3] Avvenuta l'iscrizione nell'albo del nuovo ordine, il presidente di questo né darà avviso al presidente dell'altro

onde provveda alla cancellazione.

Art. 25.

[1] Il consiglio dell'ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.

[2] L'iscrizione in albo ha effetto per tutto il territorio della Repubblica.

Capo II

DELL'ORDINE E DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Sezione I

Del Consiglio Dell'ordine

Art. 26.

[1] La convocazione dell'ordine in adunanza generale è indetta dal presidente del consiglio dell'ordine,

mediante partecipazione a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale seconda convocazione.

L'avviso conterrà l'ordine del giorno dell'adunanza.

[2] La validità delle adunanze, è data, in prima convocazione dalla presenza della maggioranza assoluta degli

iscritti; la seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà legale

qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 27.

[1] Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.

[2] Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall'art. 30 e provvederanno alla elezione

dei membri del consiglio, alla elezione, quando del caso, dei designati per la commissione centrale ed all'approvazione

del conto consuntivo dell'anno decorso e del bilancio preventivo per l'anno venturo.

[3] Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell'ordine del giorno.

[4] Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il consiglio ritiene conveniente convocarle o quando,

da almeno un quinto degli iscritti, ne sia fatta richiesta motivata.

[5] Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell'articolo precedente.

Art. 28.

[1] la presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è tenuta dal Presidente del consiglio dell'ordine;

in caso di assenza del presidente e, dove esista, dal vice-presidente, il consigliere più anziano fra i presenti

assume la presidenza.

[2] Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del consiglio dell'ordine o, in sua assenza

dal più

giovane fra i presenti.

[3] Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti: In caso di parità di voti, prevale

quello del presidente.

[4] Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti,

deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell'art. 33.

Sezione II

Del Consiglio Dell'ordine

Art. 29.

[1] Ciascun ordine degli ingegneri e degli architetti è retto dal consiglio.

-Omissis-

Si omettono gli articoli 30 – 34 relativi alla elezione del consiglio. Vedere in proposito il D.L.

L.23-11-1944,

n. 382.

Art. 35.

[1] il consiglio elegge annualmente nel suo seno il presidente, il segretario, il cassiere economo; può anche

eleggere un vice-presidente.

Art. 36.

[1] Il consiglio si raduna ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta due membri

del consiglio.

Art. 37.

[1] Il consiglio dell'ordine oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni

legislative o regolamentari:

vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità

e diligenza;

prende i provvedimenti disciplinari;

cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione,

presentando, ove occorra, denuncia alla autorità giudiziaria;

determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'ordine, ed, eventualmente,

per il funzionamento della commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo;

compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende

accettata

dalle parti e a valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'ordine;

da i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle

professioni di

ingegnere e di architetto.

Art. 38.

[1] Il presidente del consiglio dell'ordine rappresenta legalmente l'ordine ed il consiglio stesso.

[2] In caso di assenza del presidente e, dove esiste, del vice-presidente, il consigliere più anziano ne fa le

veci.

Art. 39.

[1] Il segretario riceve le domande di iscrizione nell'albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai

richiedenti; stende le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate

dai relatori; tiene i registri prescritti dal consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle

deliberazioni dell'ordine

e del consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca.

[2] In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.

Art. 40.

[1] Il tesoriere-economista è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'ordine; riscuote il contributo;

paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario.

[2] Deve tenere i seguenti registri:

registro a madre e figlia per le somme riscosse;
registro contabile di entrata e uscita;
registro dei mandati di pagamento;
inventario del patrimonio dell'ordine;

[3] In caso di bisogno improrogabile, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere economo.

Art. 41.

[1] Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il consiglio dell'ordine provvede alla sua surrogazione sino alla convocazione dell'assemblea generale dell'ordine.

Art. 42.

[1] Il consiglio dell'ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle sue attribuzioni.

Capo III

DEI GIUDIZI DISCIPLINARI

Art. 43.

[1] Il consiglio dell'ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero, su richiesta del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.

Art. 44.

[1] Il presidente assumendo le informazioni che riterrà opportuno, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione.

Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare.

[2] In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato

a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine, in un termine non minore di giorni 15 per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico.

[3] Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il consiglio prende le sue deliberazioni.

[4] Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Art. 45.

[1] Le pene disciplinari, che il consiglio può pronunciare contro gli iscritti nell'albo, sono: l'avvertimento;

La censura;

La sospensione dell'esercizio della professione per un tempo non maggiore di sei mesi;

La cancellazione dall'albo.

[2] L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi.

[3] Esso è dato con lettera del presidente per delega del consiglio.

[4] La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

[5] La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Art. 46.

[1] Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire

la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima a sempre luogo ove sia stato rilasciato

mandato di cattura e fino alla sua revoca.

[2] Qualora si tratta di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 del presente regolamento

in relazione all'art. 28, parte prima, della legge 8-6-1874, n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art. 20.

Art. 47.

[1] Chi sia stato cancellato dall'albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua

domanda:

Nel caso preveduto dall'art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del codice di

procedura

penale;

Negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

[2] La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative ed, ove non sia accolta, l'interessato può

ricorrere in conformità degli artt. 10, 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 48.

[1] Le deliberazioni del consiglio in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato innanzi

all'assemblea generale nel termine di giorni quindici dall'avvenuta notificazione.

[2] Possono inoltre essere impugnate innanzi alla stessa assemblea generale dal procuratore della Repubblica

nel termine di giorni quindici dalla comunicazione ufficiale che gliene è fatta dal segretario del consiglio dell'ordine

entro cinque giorni.

[3] Contro le deliberazioni dell'assemblea generale è dato ricorso alla commissione centrale sia all'interessato

che al procuratore della Repubblica, in conformità degli artt. 13 e 16 del presente regolamento.

Art. 49.

[1] L'incolpato che sia membro del consiglio dell'ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del consiglio

dell'ordine vicinore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte di appello.

[2] Le impugnative contro le deliberazioni del detto consiglio sono presentate all'assemblea generale dell'ordine

cui appartiene lo stesso consiglio.

[3] Contro la deliberazione del consiglio è ammesso ricorso alla commissione centrale in conformità degli artt.

13 e 16 del presente regolamento.

Art. 50.

[1] Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, all'art. 18, dà luogo a giudizio

disciplinare.

Capo IV

DELL'OGGETTO E DEI LIMITI DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO

Art. 51.

[1] Sono di spettanza della professione di ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre,

trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le

industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni

di ogni specie, alle macchine, ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica,

i rilievi geometri e le operazioni di estimo.

Art. 52.

[1] Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia

civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.

[2] Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino

degli edifici contemplati dalla legge 20-6-1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti (6) sono di spettanza

della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

Art. 53.

[1] Le disposizioni dei precedenti artt. 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni d'ingegnere

e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinare

categorie di tecnici specializzati, né le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 7 legge 24-6-1923, n. 1395.

-omiss- TS

L'art. 55, relativo a disposizioni su opere di rilevante importanza, è stato abrogato, a partire dal 18 agosto 2002, dall'art. 7 comma 6 della legge 1-8-2002, n. 166.

Art. 56.

[1] Le perizie e gli incarichi di cui all'art 4 della legge 24-6-1923, n. 1395, possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:
Che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedono l'opera di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare non iscritto nell'albo;

Che si tratti di semplici applicazioni della tecnica non richiedenti speciale preparazione scientifica o che non vi siano nelle località professionisti iscritti nell'albo ai quali affidare la perizia o l'incarico.

Capo V

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 57.

[1] Gli ordini degli ingegneri e degli architetti e dei rispettivi consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del

Ministero di Grazia e Giustizia il quale esercita direttamente ovvero per il tramite dei procuratori generali

presso la corte di appello e dei procuratori della repubblica.

[2] Il Ministro per la grazia e giustizia vigila alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari

ed all'uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli

ordini ed ai rispettivi consigli.

Art. 62.

[1] Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province

o dei comuni, e che si trovino iscritti nell'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.

[2] I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussiste alcuna incompatibilità

preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitoli.

[3] Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici

nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende.

-omissis-

I commi 4 e 5 sono stati abrogati, a partire dal 23 maggio 1999, dall'Art. 18, comma 1, legge 11-2-1994, n.

109, così come sostituito dall'art. 13 della legge 17-5-1999, n. 144

Art. 63.

Per funzionari delle pubbliche amministrazioni la iscrizione nell'albo non può costituire titolo per quanto concerne

la loro carriera.

.....

(*) Si riportano gli articoli di maggiore interesse.

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2-5-1957, n. 432, la paternità deve essere sostituita dal

luogo e data di nascita.

L'esame di Stato ora disciplinato dal decreto ministeriale 9-9-1957 (Gazzetta Ufficiale 2-11-1957, n. 271).

Le legge n. 485 del 1902 riguarda l'abilitazione degli ufficiali superiori e generali del genio, a riposo o in

posizione ausiliaria, all'esercizio della professione di ingegnere civile.

L'esame di Stato ora disciplinato dal decreto ministeriale 9-9-1957 (Gazzetta Ufficiale 2-11-1957, n. 271).

L'interessato, per ottenere l'iscrizione, deve allegare alla domanda la ricevuta rilasciata dall'ufficio del registro

comprovante il versamento della tassa di concessione governativa.

Trattasi della legge sulla protezione civile delle cose di interesse storico, archeologico, paleontologico; vedi

ora legge 1-6-1939, n. 1089, in OPA